

Tribunale di Taranto, Sez. lavoro, sentenza 7 giugno 2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Le domande attoree - finalizzate ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento datoriale dell'obbligo di istituzione del servizio di mensa ovvero della garanzia dell'esercizio del diritto con modalità sostitutive ex *art. 33 del D.P.R. 20.5.87 n. 270* e la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 1218 cc. nella misura di Euro. 4,13 per ogni giorno di servizio prestato - sono infondate e devono essere rigettate, per le ragioni che di seguito si espongono.

In via preliminare, deve darsi atto della sussistenza, nella presente fattispecie, della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita; a tale riguardo - come affermato dalla prevalente giurisprudenza con orientamento che non si ha ragione di disattendere - rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro e che sia qualificabile come azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in base alla norma transitoria contenuta nell'*art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001*) se il fatto storico in cui si concretizzerebbe l'inadempimento dell'amministrazione si sia verificato successivamente al 30 giugno 1998, con la precisazione che, ove si tratti di un illecito permanente, occorre far riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo della cessazione della permanenza (SS. UU. Cass., Ord. n. 27896/05).

Pertanto, nell'ipotesi in esame - in cui le parti ricorrenti hanno prospettato una condotta omissiva datoriale protrattasi oltre il 30.6.98 - il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Passando al merito, l'*art. 33 del D.P.R. n. 270/87*, come modificato dall'*art. 68 del D.P.R. 384/90*, statuisce: "hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza di lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è, comunque, monetizzabile. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di L. 2.000 per pasto".

Orbene, la disposizione normativa citata subordina il diritto alla fruizione del servizio di mensa all'osservanza, da parte dei lavoratori, di "un particolare orario di lavoro" omettendo, tuttavia, di individuare, in concreto, i reali beneficiari del servizio o delle relative modalità sostitutive; sicché, detta norma si connota in chiave meramente programmatica e si palesa priva di portata immediatamente precettiva, necessitando di una specificazione da parte dell'azienda in sede regolamentare ovvero in sede di contrattazione decentrata.

In sostanza, in mancanza della specificazione dei turni di servizio a fronte dei quali spetta la fruizione del servizio di mensa oppure delle corrispondenti modalità alternative non sussiste alcun diritto soggettivo in concreto, in quanto non è dato comprendere quali possano essere i lavoratori beneficiari della prestazione.

Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse prescindere dai predetti assorbenti rilievi e ritenere sussistente in concreto il diritto di cui è causa, il riferimento normativo alla "particolare articolazione dell'orario di lavoro" ed alla necessità di consumare il pasto "al di fuori dell'orario di lavoro" ed entro un arco temporale massimo di "trenta minuti" da rilevare con i normali mezzi di controllo, presupporrebbe comunque la puntuale allegazione dell'osservanza di un turno di lavoro che, a prescindere dalla sua durata, sia caratterizzato dalla interruzione dell'attività lavorativa e dalla sua successiva ripresa.

Diversamente, ove si accedesse all'opzione ermeneutica in forza della quale il diritto alla mensa spetterebbe a fronte di un orario di lavoro protrattosi senza soluzione di continuità, non avrebbe alcun significato il riferimento legislativo al tempo massimo concesso per la consumazione del pasto ed alla previsione delle modalità di rilevazione dello stesso.

Né è possibile sostenere che il servizio di mensa dovesse essere in ogni caso istituito e che l'azienda fosse tenuta, di conseguenza, a conformare alla sua utilizzazione l'orario di lavoro dei dipendenti, poiché la disciplina richiamata subordina il diritto alla mensa alla particolare articolazione dell'orario di lavoro e non viceversa; di conseguenza, il diritto invocato dalle parti ricorrenti avrebbe potuto ritenersi sussistente esclusivamente ove, a monte, l'azienda convenuta avesse predisposto un'articolazione dei turni di lavoro che presupponesse la sospensione dell'attività lavorativa e la sua successiva ripresa.

In ogni caso, le domande risarcitorie azionate in giudizio dalle parti ricorrenti sarebbero, altresì, da rigettare per la mancanza di prova dell'entità del danno subito in conseguenza dell'inadempimento datoriale censurato; infatti, non potendo accedersi all'equazione in forza della quale da qualsivoglia inadempimento contrattuale deriva un; danno risarcibile, è sempre necessario che il danno - asseritamente derivato, nel caso di specie, dall'omessa concessione dei buoni pasto - sia adeguatamente provato da chi ne invoca il ristoro.

Per contro, tale onere probatorio è rimasto inadempito nella presente fattispecie, avendo le parti ricorrenti omesso di produrre in giudizio sia la documentazione idonea ad asseverare l'esborso di denaro subito per i pasti consumati nell'arco temporale dell'orario di lavoro osservato sia qualsivoglia istanza inoltrata al datore di lavoro finalizzata ad ottenere la concessione dei buoni pasto.

Successivamente, l'art. 29 del C.C.N.L. del 2001 Comparto Sanità ha previsto che le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.

È, pertanto, evidente - stante l'univoco tenore della citata disposizione contrattuale - che la fruizione della mensa o del correlativo servizio sostitutivo è subordinata alla

compatibilità con l'assetto organizzativo dell'amministrazione e con le risorse finanziarie disponibili; di talché, trattandosi di una disposizione che non attribuisce direttamente ai dipendenti il servizio di cui è causa ma indica le condizioni cui è subordinata l'istituzione della mensa e la disciplina applicabile all'atto della concreta erogazione del servizio, sino a quella data non sussiste alcun diritto in capo ai dipendenti.

La natura interpretativa delle questioni affrontate integra giusto motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta le domande;
- compensa le spese.

Taranto, 13.5.10

Depositata in cancelleria il 07 giugno 2010.